

RESPONSABILITA' CIVILE

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE



Dati intermediario

G.M. ASSICURAZIONI SRL (1.3.0.0.0)

VIA CUCCA 6

25124 BRESCIA (BS)

Estremi del contratto

203775035	4149	RC DIVERSI VARI					
Polizza	Ramo	Prodotto		Polizza sostituita			
13/09/2024	ore 24:00 del 30/09/2024	ore 24 del 30/09/2025	30/09/2025	01 00 00	ANNUALE		
Data emissione	Decorrenza	Scadenza	Scadenza prima rata	Durata	Frazionamento		
CON TACITO RINNOVO		1	NO	NO	NO		
Caratteristiche contratto	Moduli allegati	Coassicurazione	Indice ISTAT	Vincolo	Deducibilità IVA	Rischio comune	
Periodo per il quale è stato pagato il premio (salvo quanto disposto dall'Art. 1901, comma 2, Codice Civile) dal 30/09/2024 al 30/09/2025							
Regolazione premio: SI				Data prima regolazione: 30/09/2025			

Contraente

SPETT.LE INTERSCOUT	97046280588
Nome e cognome/Denominazione sociale	Codice fiscale/Partita IVA
VIA NIBBY,11 - 00161 - ROMA (RM)	
Indirizzo/Sede Legale	

Assicurato (se diverso dal contraente)

Nome e cognome/Denominazione sociale	Codice fiscale/Partita IVA
Indirizzo/Sede Legale	

NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A.

Sede Legale in Borgaro Torinese 10071 (TO), Via Lanzo 29 - Direzione Generale in Agrate Brianza 20864 (MB), Viale Colleoni 21 Tel. 039 98.90.001 - Fax 039 98.90.694 -www.nobis.it PEC nobisassicurazioni@pec.it - Capitale Sociale € 37.890.907,00 i.v. - REA n. TO 1243609 - C.F. e iscrizione al Reg. Imprese di TO n. 01757980923 - P.IVA IT 02230970960 Società iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese al n. 100115-Capogruppo del Gruppo Nobis iscritto al n. 052 dell'Albo dei Gruppi Assicurativi

Dati del contratto

Polizza: 203775035 Prodotto: RC DIVERSI VARI Appendice numero: 1

Intermediario: G.M. ASSICURAZIONI SRL (1.3.0.0.0)

Massimale R.C. € 2.700.000,00 unico per evento

R.C. Inquinamento € 20.000,00

R.C. da incendio Boschi € 40.000,00

Franchigia: Nessuna

Scoperto: 10% con il limite di € 1.000,00 limitatamente alla sola garanzia R.C. da Incendio Boschi.

Le condizioni particolari dattiloscritte prevalgono sulle condizioni Mod. EAT 567- Ed. Gennaio 2020 del presente contratto di assicurazione in caso di discordanza.

Condizioni dattiloscritte

1. Definizione "Assicurati"

Il Consorzio Contraente, nonché tutti i suoi aderenti in forma disgiunta e congiunta, siano essi associazioni, società, gruppi, persone singole, inclusi dipendenti, associati, nonché qualsiasi soggetto operi con mansioni di istruzione, direzione, accompagnamento e/o formazione nell'ambito o per conto delle associazioni assicurate.

2. Oggetto dell'Assicurazione

La Società risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per i danni da esso assicurato, o da persone per le quali o delle quali egli debba rispondere, involontariamente cagionati a terzi, sia per morte o lesioni personali che per danneggiamenti a cose o animali, in conseguenza di fatto accidentale verificatosi nell'ambito dell'organizzazione, gestione e pratica dell'Attività Statutaria nonché delle attività collaterali necessarie o utili nell'ambito della pratica e dello sviluppo dello scautismo. Sono comunque incluse le attività di campeggio, raduni e viaggi anche a livello internazionale, le attività turistiche, sportive, culturali, sociali, didattiche, le manifestazioni e cerimonie pubbliche e private, la partecipazione volontaria e gli interventi di ordine pubblico e protezione civile.

3. Esclusioni:

L'Assicurazione non vale per i danni:

- a) Inerenti l'esercizio di attività professionale di qualsiasi tipo, con eccezione per l'attività scautistica anche retribuita;
- b) derivanti dalla proprietà e/o guida (salvo l'uso in qualità di passeggeri) di mezzi di locomozione per i rischi assicurati ai sensi della Legge 990/1969 e successive modifiche. Sono comunque equiparati a tali mezzi tutti i tipi di natanti di lunghezza superiore a cinque metri, quelli con motore, nonché ogni tipo di aeromobile o veicolo su rotaie;
- c) da furto, comunque e da chiunque perpetrato;
- d) causati da eventi comunemente definiti "atomici" e/o "nucleari".

4. Delimitazioni della garanzia

Il limite di indennizzo per anno assicurativo ci cui all'art. 8 delle C.G.A. si intende non applicabile.

I seguenti eventi, pur previsti nell'ambito della garanzia, si intendono assicurati con i limiti di seguito riportati:

- a) L'organizzazione e l'esercizio di sport e gare, con esclusione della caccia al fuori dei limiti previsti dalla legge, nonché con l'esclusione di:
 - partecipazione professionistica a sport e gare;
 - ogni forma di lotta diretta, quale boxe, lotta greco-romana, ecc. (è però inclusa la pratica dello judo sotto direzione di persone qualificate);
- b) i danni ad animali in consegna e/o custodia si intendono assicurati entro il limite massimo dell'1% del massimale relativo;
- c) l'incendio dei boschi si intende assicurato con un limite massimo di € 40.000,00. Ogni risarcimento relativo a tale garanzia andrà soggetto allo scoperto del 10% del danno imputabile, con il minimo di € 1.000,00;

Dati del contratto

Polizza: 203775035 Prodotto: RC DIVERSI VARI Appendice numero: 1

Intermediario: G.M. ASSICURAZIONI SRL (1.3.0.0.0)

Mod: DRG2020_APP04

- d) l'incendio e/o altri danni alle cose in uso, consegna e/o custodia degli assicurati si intendono assicurati limitatamente ai materiali e attrezzature da campeggio (quali tende, pentolame, sacchi a pelo, attrezzi comuni, con esclusione degli oggetti delicati o ad alto valore intrinseco) nonché alle case di caccia, case rurali, sedi ed edifici concessi in uso – anche temporaneo – degli Assicurati;
- e) la garanzia si intende prestata anche per il rimborso delle spese legali e/o peritali ragionevolmente sostenute dalle Associazioni Assicurate, con il consenso della Società, in conseguenza di fatti rientranti nella garanzia, entro il limite previsto del 25% del massimale assicurato, in aggiunta ad esso;
- f) la garanzia si intende prestata anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato da inquinamento, esalazioni contaminanti, contaminazione di acque, terreni e colture, interruzione, impoverimento o deviazione dei corsi d'acqua, interruzione o impoverimento di falde acquifere ed in genere quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. Tale garanzia viene prestata con il limite massimo di € 20.000,00 per evento.

5. Altre assicurazioni

La Società prende atto che possono sussistere altri contratti assicurativi sottoscritti anche da gruppi o strutture intermedie, per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente polizza.

Nel caso di sinistro che sia suscettibile di risarcimento da parte di altre polizze oltre che dalla presente, l'Assicurato coinvolto avrà l'obbligo di comunicare alla Società gli estremi di dette altre polizze.

6. Estensione territoriale

A parziale deroga dell'articolo 11 – Estensione territoriale ai fini della garanzia RCT - delle C.G.A., l'assicurazione è valida in tutti i paesi dell'Europa geografica e politica, incluse le isole, nonché nei paesi del Bacino Mediterraneo.

7. Definizione di "terzi"

Non sono considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli, nonché qualsiasi altro parente od affine che formi nucleo economico unico con l'Assicurato responsabile del danno.

A deroga di quanto previsto dalle C.G.A., fermi i limiti di cui sopra gli Assicurati saranno terzi fra di loro ad ogni effetto di polizza.

A parziale deroga dell'art. 6 lettera b delle C.G.A. i legali rappresentanti delle Associazioni assicurate sono considerati terzi ai fini della garanzia R.C.T.

8. Inserimento Associazioni\Associati – Decorrenza della Garanzia

La garanzia si intenderà efficace per ogni Associazione appartenente al Consorzio e/o per ogni Associato, a partire dalle ore 24.00 del giorno di adesione al Consorzio Contraente. Per l'efficacia della garanzia farà fede pertanto il registro dei nominativi degli associati, tenuto conto presso il Consorzio Contraente nonché la prova dell'effettuato versamento al Consorzio Contraente della quota associativa.

9. Danni ai luoghi adibiti all'esercizio dell'attività

A parziale deroga di quanto previsto dall' art. 5 – Cosa non comprende l'assicurazione per la Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) la garanzia assicurativa è operante anche per la responsabilità degli Assicurati per i danni involontariamente cagionati ai luoghi, sale, sedi ed edifici di terzi concessi in uso agli Assicurati stessi.

10. Obblighi in caso di sinistro

Il termine per la denuncia di sinistro previsto dall'art.15 – Obblighi del Contraente /Assicurato in caso di sinistro e dall'art. 1913 c.c. delle C.G.A. si intende esteso da 3 a 10 giorni.

Dati del contratto

Polizza: 203775035 Prodotto: RC DIVERSI VARI Appendice numero: 1

Intermediario: G.M. ASSICURAZIONI SRL (1.3.0.0.0)

11. Inosservanza degli obblighi relativi ai sinistri

L'Assicurato è responsabile verso la Società di ogni pregiudizio derivante dell'inosservanza dei termini degli obblighi di cui gli articoli: Denuncia dei sinistri- Obblighi dell'Assicurato e Altre assicurazioni.

Ove poi risulti che abbia agito in connivenza coi terzi danneggiati o ne abbia favorito le pretese, perde i diritti derivatagli dal contratto.

La Società fornirà al Contraente su base annuale l'elenco dei sinistri denunciati completo degli importi liquidati e riservati.

12. Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione

A parziale deroga dagli art. 13 – Decorrenza della garanzia e art. 19 – Pagamento del premio – delle C.G.A. si conviene che il periodo di mora del pagamento del premio successivo al primo o delle rate di premio successive alla prima viene prorogato a 60 giorni.

Trascorso il termine di 60 giorni di cui sopra, la Società ha il diritto di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto, fermo il diritto ai premi scaduti o di esigerne giudizialmente l'esecuzione. Il premio è sempre designato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se sia stato concesso con il frazionamento o se nel corso del periodo il contratto cessi anticipatamente per qualsiasi ragione.

13. Collegamento con polizza Infortuni

Premesso che il Contraente ha stipulato, per la medesima attività, copertura infortuni in favore degli associati, si prende atto tra le parti che, qualora la Società intenda avvalersi della facoltà di disdetta per la scadenza, o della facoltà di recesso in caso di sinistro, si procederà contestualmente anche all'annullamento del suddetto contratto infortuni.

14. Regolazione del premio

A parziale deroga dell'articolo 18 – Regolazione del premio - delle C.G.A., il Contraente si obbliga a tenere sempre aggiornato un registro a disposizione per eventuali controlli da parte della Società, contenente gli elenchi delle persone fisiche censite nell'ambito delle Associazioni membre del Consorzio Contraente, sulla cui base verrà emessa apposita appendice di regolazione del premio al termine dell'annualità.

Il premio annuo è convenuto, per ogni persona fisica censita nell'ambito delle associazioni e/o gruppi assicurati, nell'importo indicato nel Modulo, comprensivo di accessori e imposte.

Esso viene anticipato in via provvisoria sulla base del 40% del numero consuntivo di teste censite nell'ambito delle associazioni e/o gruppi assicurati per l'annualità precedente, associazione per associazione, ed è regolato alla fine di ogni annualità assicurativa (o della minor durata del contratto) sulla base del numero effettivo di iscritti alle singole associazioni assicurate, che sono stati censiti nel corso dell'anno di copertura.

Entro sessanta giorni dalla fine di ogni anno assicurativo o del minor periodo di durata del contratto, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società il numero complessivo degli iscritti, affinché la Società stessa possa procedere alla regolazione del premio definitivo.

Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei sessanta giorni dalla presentazione delle relative appendici.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti ed il pagamento della differenza attiva dovuta, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello all'annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione ed il pagamento della differenza attiva e l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24,00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o dichiarare, con lettera raccomandata la risoluzione del contratto.

Ove il presente contratto sia scaduto, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Dati del contratto

Polizza: 203775035 Prodotto: RC DIVERSI VARI Appendice numero: 1

Intermediario: G.M. ASSICURAZIONI SRL (1.3.0.0.0)

Mod: DRG2020_APP04

15. Imposte

A deroga dell'articolo 24 – Oneri fiscali – delle C.G.A. le imposte, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico dell'Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

16. Termine, rinnovo, disdetta e recesso in caso di sinistro

A deroga di quanto riportato nell'art. 14 e art. 20 delle C.G.A. si specifica che la disdetta deve intendersi riferita al Contraente e non al Contraente/Assicurato oltre che alla Società.

17. Riepilogo franchigie, scoperti e limiti di indennizzo

Franchigie, scoperti e limiti in generale richiamati all'art. 9 delle C.G.A si intendono non operanti e sostituiti come segue:

- Franchigia: Nessuna
- Scoperti: 10% con il limite di € 1.000,00 per la sola garanzia R.C. da Incendio Boschi.

L'ASSICURATO E/O CONTRAENTE



Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.



**LA PRESENTE APPENDICE FORMA PARTE INTEGRANTE DELLA POLIZZA CUI
SI RIFERISCE, LA QUALE RIMANE IN OGNI ALTRA PARTE INVARIATA.**